

10 - Normativa aeronautica attinente al paracadutismo - 2014

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.1. Per il rilascio della licenza di paracadutismo il candidato deve, tra l'altro:

Avere un'attività convalidata di almeno 20 minuti complessivi di caduta libera di cui almeno 10 negli ultimi 12 mesi.

Avere effettuato almeno 20 lanci complessivi di cui almeno 10 negli ultimi 12 mesi.

10 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi.

10 lanci con paracadute planante negli ultimi 3 mesi.

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO

Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 2 Conseguimento della licenza di paracadutista

1. La licenza di paracadutista autorizza il titolare:

- a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
- b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle prescrizioni delle normative di settore.

2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza occorre:

- a) aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica;
- b) aver superato uno specifico corso di addestramento pratico;
- c) aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico.
- d) essere in possesso di certificato di idoneità psico-fisica, secondo la normativa specifica in vigore per i paracadutisti, prima dell'inizio dell'attività di lancio.

3. L'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:

- a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi;
- b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;
- c) simulazione di sgancio all'imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell'addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall'Istruttore;
- d) addestramento integrativo sull'utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza .

4. Al termine della progressione tecnica AFF (Accelerated Free Fall), con l'acquisizione dei livelli previsti, l'allievo paracadutista deve avere superato il test di stabilità ed autocoscienza (test n.1) ed il test giri controllati (test n.2), prima di essere abilitato a lanciarsi da solo.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.2. Per il mantenimento in esercizio della licenza il paracadutista dovrà, tra l'altro avere:

Effettuato almeno un lancio negli ultimi 12 mesi.

Effettuato almeno un lancio negli ultimi 3 mesi.

Effettuato almeno un lancio con paracadute planante negli ultimi 12 mesi.

Effettuato almeno un lancio con paracaduta planante negli ultimi 3 mesi.

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 5 Attività minima periodica

1. Il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora abbia svolto la seguente attività minima periodica:

- a) almeno 15 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi, di cui almeno 1 negli ultimi 3 mesi precedenti l'esercizio della attività;
- b) almeno 10 minuti complessivi di caduta libera negli ultimi 12 mesi precedenti l'esercizio delle attività.

2. L'attività viene certificata sul libretto dei lanci del paracadutista mediante apposizione del visto da parte di un Istruttore operante presso la scuola di paracadutismo autorizzata o di un Direttore di una scuola di paracadutismo autorizzata, presente sul campo allo svolgimento della attività. L'attività può essere convalidata anche da Giudici e Direttori di gara, per le competizioni, e da figure analoghe presso Enti o Associazioni straniere.

3. L'attività di lancio svolta dal paracadutista che è anche istruttore deve essere convalidata da altro istruttore.

4. In mancanza della attività minima periodica di cui al comma 1, la stessa dovrà essere effettuata presso una scuola di paracadutismo autorizzata.

5. Ove l'attività minima periodica non sia effettuata da oltre 6 mesi ma non oltre i 5 anni, la validità della licenza può essere ripristinata effettuando presso una scuola di paracadutismo autorizzata l'attività indicata al comma 1, a seguito dello svolgimento della quale il Direttore della scuola di paracadutismo autorizzata apporrà sulla licenza il Visto di controllo annuale.

6. Ove l'attività minima periodica non sia effettuata da oltre 5 anni, la validità della licenza non può essere ripristinata. Per un nuovo rilascio il paracadutista dovrà essere provvisto dei requisiti di cui al comma 1, e presentare nuova domanda.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.3. Le certificazioni di idoneità a tecniche speciali sono rilasciate da:

<i>Aero club d'Italia.</i>
<i>ENAC.</i>
<i>Scuola di paracadutismo autorizzate.</i>
<i>A.N.P.D.I.</i>

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 8 Certificazione Speciale Direttore di Lancio

1. La Certificazione Speciale di Direttore di Lancio (CS DL) abilita il titolare a svolgere le funzioni di coordinamento a bordo dell'aeromobile per le procedure di lancio dei paracadutisti equipaggiati con paracadute con fune di vincolo o degli allievi paracadutisti.
2. Per il conseguimento della CS DL, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) essere in possesso della licenza di paracadutista rilasciata in Italia in corso di validità da almeno 18 mesi;
 - b) avere totalizzato 100 lanci con paracadute planante di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi.
 - c) aver effettuato con esito positivo un corso di addestramento teorico pratico approvato, comprendente almeno l'effettuazione di 10 voli svolgendo le funzioni di DL con presenza a bordo dell'IPS DL responsabile dell'addestramento o di un titolare di CS DL designato dall'IPS stesso, presso una scuola di paracadutismo autorizzata, di cui almeno 5 in lanci di paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo. (in mancanza, la Certificazione Speciale viene annotata come limitata ai soli lanci di allievi paracadutisti).
3. Il Direttore di lancio, per il mantenimento in esercizio della sua Certificazione Speciale, dovrà effettuare nel corso dell'anno :
 - a) 50 lanci, con almeno 30 minuti di caduta libera
 - b) 10 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con fune di vincolo, oppure con a bordo allievi paracadutisti, da annotarsi sul libretto dei lanci
4. Il Direttore di lancio, ai fini del ripristino di tale CS dopo oltre 6 mesi di inutilizzo, dovrà effettuare due voli come DL con allievi paracadutisti a bordo, sotto la supervisione di un IPS oppure di un titolare di CS DL designato dall'IPS.
5. Il rinnovo e/o il ripristino della CS avvengono a cura del responsabile della scuola presso la quale viene svolta l'attività a tal fine.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.4. Al direttore di lancio (D.L.) compete:

L'ispezione preimbarco degli allievi paracadutisti.

La determinazione del punto di lancio.

L'opportuno intervento previsto in caso di emergenza.

Tutti i casi a) b) c) sono validi.

DM 467/T
25 Giugno 1992

Sez.4 - 11 Competenze del Direttore di Lancio (DL)

a bordo Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3:

- (a) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo;
- (b) Ispezione preimbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica;
- (c) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'Istruttore;
- (d) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative;
- (e) Interventi previsti in situazioni di emergenza.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.5. Un paracadutista dovrà aprire il paracadute principale a non meno di:

2500 m.
2500 ft.
750 m.
400 m.

DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI
Edizione 2 del 24 giugno 2013

Art. 8 Limitazioni

1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500 ft/750 m AGL (Above Ground Level - Sul livello del suolo) . L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000 ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.6. Ai paracadutisti sprovvisti di licenza non è consentito:

Effettuare lanci con vento superiore a 7 m/s.

Effettuare lanci notturni.

Effettuare lanci quando l' area di atterraggio non è visibile.

Tutti i casi a) b) c) sono validi.

DM 467/T 25 Giugno 1992

SEZIONE 3 SCHEDA P/I *

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA

05 Limiti operativi

Ai paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio non è consentito effettuare lanci:

- (a) Al di fuori delle aree idonee di cui al punto 01.
- (b) Quando l'area di atterraggio non è visibile.
- (c) In presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts),
- (d) Notturni.
- (e) Da alte quote, quali definite alla sez. 1.7.
- (f) Quale operatore foto/cine/video

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.7. Il limite massimo di età per svolgere attività di istruttore di paracadutismo:

65 anni.
60 anni
Non ci sono limiti di età.
50 anni.

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI
Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 3 (Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo)

Limiti di età

1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età.
2. L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.8. Il limite di validità di una licenza di paracadutista è:

1 anno.
2 anni.
5 anni.
Non ha scadenza.

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO

Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 4 Validità della licenza e delle abilitazioni

1. La licenza non ha limitazioni temporali, la sua validità è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all'art. 5.
2. Le abilitazioni conseguite sono annotate sulla licenza.
3. Le abilitazioni di istruttore hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio, di rinnovo o di ripristino.
4. Qualora il rinnovo venga richiesto non più di 3 mesi prima della scadenza della abilitazione, il periodo di validità di 24 mesi verrà computato dalla scadenza originaria..

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.9. La visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica per un paracadutista di 41 anni ha validità di:

1 anno.
6 mesi.
3 anni.
2 anni.

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014

Art. 26 Validità del certificato medico per paracadutismo

1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze di paracadutismo non possono esercitare le relative attività.
2. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall'organo sanitario che l'ha rilasciata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.
3. Il certificato medico per paracadutismo è richiesto per:
 - a) allievi paracadutisti;
 - b) titolare di licenza di paracadutismo.
4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico per paracadutismo, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:
 - a) ogni 24 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni;
 - b) ogni 12 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni.
5. I periodi di cui al precedente comma 4. sono calcolati dalla data della visita medica nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente solo nel caso in cui la visita di riconvalida venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla data della visita.
6. Qualora il titolare di un certificato medico per paracadutismo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest'ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.
7. Copia della certificazione medica rilasciata, a cura dell'interessato, viene trasmessa alla scuola di paracadutismo.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.10. Il quaderno tecnico della scuola di paracadutismo:

Deve essere conservato presso la s.p. per non meno di 5 anni.

Non deve essere conservato.

Essere conservato per non meno di 1 anno.

Non è obbligatorio.

DM 467/T 25 Giugno 1992

SEZIONE 4 DISCIPLINA DI SCUOLA DI PARACADUTISMO

05 Quaderno tecnico della SP

(a) E' prescritta la tenuta di un quaderno tecnico annuale, i cui dati fanno fede per gli atti di competenza, nel quale devono essere annotati quotidianamente a cura del Direttore della SP:

- (1) Numero dei lanci effettuati, distinti tra paracadutisti con o senza licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3.
- (2) Nominativo degli Istruttori operanti.
- (3) Nominativo degli allievi avviati ai lanci.
- (4) Attività addestrativa effettuata da IP e coadiutori con applicazione delle CS possedute, nonché dai candidati al conseguimento delle CS di cui alla sez. 1.5 o dell'abilitazione di Istruttore, in ordine a rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio delle stesse.
- (5) Estremi degli atti rilasciati.
- (6) Estremi degli incidenti che hanno comportato accertamenti e ricoveri ospedalieri e relativi esiti, con indicazione del metodo didattico ed esercizio in effettuazione.

(b) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviato agli uffici indicati dalla DGAC il riepilogo dei predetti dati relativi all'anno precedente.

(c) Il quaderno va conservato per non meno di 5 anni, e consegnato alla DCA competente in caso di cessazione dell'attività prima del predetto termine.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.11. Il rilascio della licenza di paracadutismo e' subordinato al compimento dell' età di:

21 anni.
17 anni.
15 anni.
16 anni.

LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 3 Limiti di età

1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età.
2. L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.12. Le visite mediche periodiche devono essere effettuate:

Ogni 24 mesi per paracadutisti di età inferiore a 50 anni.
Ogni 12 mesi per tutti.
Ogni 24 mesi per tutti.
Ogni 6 mesi per i soli istruttori.

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI Edizione n. 2 del 24 febbraio 2014

Art. 26 Validità del certificato medico per paracadutismo

1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze di paracadutismo non possono esercitare le relative attività.
2. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall'organo sanitario che l'ha rilasciata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.
3. Il certificato medico per paracadutismo è richiesto per:
 - a) allievi paracadutisti;
 - b) titolare di licenza di paracadutismo.
4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico per paracadutismo, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:
 - a) ogni 24 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni;
 - b) ogni 12 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni.
5. I periodi di cui al precedente comma 4. sono calcolati dalla data della visita medica nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente solo nel caso in cui la visita di riconvalida venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla data della visita.
6. Qualora il titolare di un certificato medico per paracadutismo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest'ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.
7. Copia della certificazione medica rilasciata, a cura dell'interessato, viene trasmessa alla scuola di paracadutismo.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.13. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo ha una validità di:

5 anni.
1 anni.
Non è soggetto a scadenza.
2 anni.

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art.4 Validità della licenza e delle abilitazioni

1. La licenza non ha limitazioni temporali, la sua validità è determinata dallo svolgimento della attività minima periodica di cui all'art. 5.
2. Le abilitazioni conseguite sono annotate sulla licenza.
3. Le abilitazioni di istruttore hanno validità 24 mesi dalla data di rilascio, di rinnovo o di ripristino.
4. Qualora il rinnovo venga richiesto non più di 3 mesi prima della scadenza della abilitazione, il periodo di validità di 24 mesi verrà computato dalla scadenza originaria.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.14. Il rilascio dell'abilitazione di istruttore e' subordinata tra l'altro, al compimento di:

17° anno di età.

21° anno di età.

16° anno di età.

Non vi sono limiti di età.

LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 3 Limiti di età

1. Il rilascio della licenza di paracadutismo è subordinato al compimento dei sedici anni di età.
2. L'attività di istruttore di paracadutismo è consentita dal compimento del ventunesimo anno di età fino al mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.15. Durante un lancio in tandem l'apertura del paracadute principale va effettuata ad una quota:

Non superiore a 1200 m.

Non inferiore a 1200 m.

Esattamente 1200 m.

750 m.

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI Edizione 2 del 24 giugno 2013

1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI

1.7.1. Lanci tandem (Art. 14 Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali)

1. I lanci tandem vanno effettuati secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore dell'equipaggiamento e dei requisiti previsti nel "Regolamento per il rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo". L'istruttore tandem è l'unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio;

2. Salvo nei casi previsti al successivo comma 6, il passeggero non necessita di titoli o di certificazioni paracadutistiche o di idoneità psicofisica; qualora non sia già paracadutista egli deve presentare al centro o scuola di paracadutismo presso cui intende effettuare il lancio in tandem una domanda partecipazione in carta libera con assenso di chi esercita la potestà genitoriale se minore;

3. I lanci tandem quale passeggero effettuati al di fuori di un programma di addestramento non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o certificazioni paracadutistiche;

4. I paracadute principale ed ausiliario devono essere impiegati secondo le prescrizioni del costruttore dell'equipaggiamento;

5. L'azione di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a 4.000 ft/1.200 m AGL;

6. L'effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo dell'Istruttore Tandem.

7. Non è consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza di paracadutista:

- a) con atterraggio intenzionale in acqua;
- b) di notte;
- c) da alta quota, come definito negli articoli 2 e 19 (oltre FL 150);
- d) in occasioni di manifestazioni lancistiche dichiarate di "pubblico spettacolo";
- e) all'interno di stadi.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.16. Quali sono i requisiti per il conseguimento della CS Pilota Tandem?

400 lanci ed il superamento di un corso effettuato in una scuola di paracadutismo

Superamento di un corso autorizzato dalla casa costruttrice del materiale tandem

1000 lanci. Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo. Superamento di un corso autorizzato dalla casa costruttrice del materiale tandem

500 lanci e 5 lanci come pilota tandem

ENAC - Regolamento Licenze di paracadutismo ed.3 - 2015

Art.12. Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)

1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo abilita il titolare a svolgere attività didattica per il conseguimento, mantenimento e ripristino della licenza di paracadutista. L'abilitazione consente al titolare di svolgere l'attività secondo una o più delle categorie indicate:

- a) Istruttore Fune di Vincolo (metodo tradizionale);
- b) Istruttore Accelerated Free Fall – AFF;
- c) Istruttore Tandem.

2. Per il conseguimento della abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP), il candidato deve svolgere il previsto addestramento in tre fasi di cui alla Sez. 2 del Titolo I "Programma di Addestramento per il Paracadutismo" del DM 467/T del 25.06.1992. presso una scuola di paracadutismo autorizzata e secondo programmi approvati.

3. Può essere ammesso all'addestramento per il conseguimento della abilitazione il paracadutista in possesso dei seguenti pre-requisiti minimi:

- a) essere titolare di licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi;
- b) essere in possesso della certificazione Speciale DL prevista dall'art. 8 del presente Regolamento da almeno 18 mesi;
- c) aver svolto la seguente attività addestrativi convalidata e documentabile:
 - i. 1000 lanci con paracadute planante, di cui almeno 50 negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento;
 - ii. almeno 8 ore in caduta libera, di cui almeno 30 minuti negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio dell'addestramento;
 - iii. esclusivamente per l'abilitazione IP Tandem: almeno uno sgancio del paracadute principale, anche intenzionale, con utilizzo del paracadute di emergenza.

4. Il titolare dell'abilitazione di IP in una categoria può accedere direttamente alla terza fase dell'addestramento per l'ottenimento di una un'ulteriore categoria.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.17. La massima velocità verticale per un paracadute ausiliario, senza l'utilizzo dei comandi è:

7 m/s.
6 m/s.
5 m/s.
4 m/s.

LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 10 Equipaggiamenti da lancio per allievi

1. Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza l'utilizzo dei comandi di manovra.
2. E' fatto obbligo di indossare un casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto che nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.
3. L'equipaggiamento dovrà essere conforme a quanto previsto all'Art. 4 del Regolamento sulla disciplina dei lanci ordinari e speciali.

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.18. L'attrezzatura al suolo di una scuola di paracadutismo deve comprendere necessariamente:

Una radio per il collegamento tbt.

Un videoregistratore.

Un megafono.

Una sala di ripiegamento certificata rai.

TBT = terra-bordo-terra, ovvero una radio idonea alle comunicazioni aeronautiche.

DM 467/T 25 Giugno 1992

SEZIONE 3 SCHEDA P/I *PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA

02 Attrezzature al suolo

E' prescritta la presenza sull'area di atterraggio di:

- (a) Una radio di collegamento T/B/T.
- (b) Una manica a vento, od altri mezzi idonei ad indicare ai paracadutisti direzione ed intensità del vento al suolo.
- (c) Una cassetta di pronto soccorso.
- (d) Un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di soccorso.
- (e) Per le zone permanenti di attività:
 - Planimetria con indicazione delle aree di atterraggio per allievi e di quelle nelle quali è vietato o limitato l'atterraggio con paracadute:
 - zona ripiegamento - divieto assoluto
 - zona pubblico - divieto assoluto
 - zona interdetta agli atterraggi con "ganci" consistente in una fascia di rispetto di almeno 100 m. attorno alle aree di cui sopra.

n.d.r.: Attrezzature al suolo prescritte "indirettamente"

L'Art. 6 (Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali) prescrive l'Allenamento alle procedure di sgancio, ne deriva che tra le attrezzature al suolo deve essere presente anche un sistema adeguato per la "simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa".

Il D.M. 24/4/2013 Min. Salute recante "disposizioni e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali dispositivi salvavita" all'art.5 prescrive che le

a.s.d. (o assimilabili): “si dotino di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato “E” entro 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto (20-7-2013), ossia entro il 27-1-2016. Il menzionato allegato “E” prevede che “ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.”

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.19. Le dimensioni di un'aerea non aeroportuale per attività di scuola con qualsiasi paracadute devono essere almeno di:

100 m di raggio.

300 m di raggio per qualsiasi tipo di paracadute.

500 m di raggio.

750 m di raggio.

DM 467/T 25 Giugno 1992

SEZIONE 3 * SCHEDE DI ADDESTRAMENTO PER PARACADUTISTI SCHEDA P/I
*PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA
DM 467/T 25 Giugno 1992

01 Idoneità dell'area di atterraggio

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante (1994) sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi:

- a. metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali.
- b. metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti

Sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, rilievi orografici significativi e dirupi.

01 Idoneità dell'area di atterraggio (versione precedente)

Sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi:

- (a) metri 300 di raggio per attività generale (ammesso qualsiasi tipo di paracadute).
- (b) metri 200 di raggio per attività limitata (ammessi solo paracadute principali plananti e paracadute ausiliari direzionali o plananti).

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante i limiti sopra indicati saranno così modificati:

- (a) metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali.
- (b) metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.20. Le dimensioni minime di un'area aeroportuale per attività di scuola con paracadute planante devono essere almeno:

500 m di raggio.

750 m di raggio.

100 m di raggio con paracadute ausiliari plananti.

Non vi sono limiti.

DM 467/T 25 Giugno 1992

01 Idoneità dell'area di atterraggio

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante (1994) sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi:

- a. metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali.
- b. metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.21. Potrebbe essere prevista la prova di sgancio per gli allievi sprovvisti di licenza?

No
Si
Si ogni 6 mesi obbligatorio
Si ogni anno obbligatorio

ENAC - LICENZE DI PARACADUTISMO Edizione 3 del 26 ottobre 2015

Art. 2 Conseguimento della licenza di paracadutista

1. La licenza di paracadutista autorizza il titolare:

- a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
- b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle prescrizioni delle normative di settore.

2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza occorre:

- a) aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica;
- b) aver superato uno specifico corso di addestramento pratico;
- c) aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico.
- d) essere in possesso di certificato di idoneità psico-fisica, secondo la normativa specifica in vigore per i paracadutisti, prima dell'inizio dell'attività di lancio.

3. L'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza, deve effettuare:

- a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi;
- b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;
- c) simulazione di sgancio all'imbracatura sospesa effettuata ogni 6 mesi nel corso dell'addestramento, con esito favorevole annotato sul libretto dei lanci dall'Istruttore;**
- d) addestramento integrativo sull'utilizzo in volo ed in atterraggio delle vele; tale addestramento deve essere annotato sul libretto dei lanci. Il completamento della sequenza di addestramento, deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza .

10. Normativa aeronautica attinente al paracadutismo

10.22. E' prevista la prova di sgancio per tutte le licenze?

<i>No</i>
<i>Si</i>
<i>Si ogni 6 mesi obbligatorio</i>
<i>Si ogni anno obbligatorio</i>

DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI
Edizione 2 del 24 giugno 2013

Art. 6 Allenamento alle procedure di sgancio

1. Il paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo.